

OGGI, GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(18A):

Dopo che, nei numeri precedenti, abbiamo elencato gli articoli del Codice Penale **ad hoc**; descritto i fatti e pubblicato la loro denuncia querela; in questa puntata ci limitiamo a pubblicare integralmente la sentenza emessa in "merito", ossia di archiviazione, lasciando ai lettori l'arduo giudizio, anzi il facile e negativo verdetto: **la giustizia italiana è molto malata, è un colabrodo, fà schifo, è vergognosa!**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

(Artt.408 ss. c.p.p. = reato infondato; 125 n.att.c.p.p. = indagini non idonee all'accusa, ma dal '91 sembra e pende richiesta di anticostituzionalità)

Al Presidente della Sezione dei Giudici d'Indagini Preliminari -Sede-

Il Pubblico Ministero dott. Enrico Pavone; letti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di per
il reato di cui all'art.646 c.p.;

Rilevato che:

- la condotta dell'indagato non ha alcuna rilevanza penale, potendo al più integrare illecità valutabili dal punto di vista civilistico;

- a circostanza che l'indagato, socio, unitamente al querelante, della società ..., abbia concesso alla nuova società ..., facente capo proprio al querelato, l'uso dei laboratori della suindicata vecchia società

(*-N.d.r.: non esiste alcun tipo di contratto) può essere considerata una violazione dello statuto societario, ma non integra il reato di appropriazione indebita, non essendosi verificata alcuna interservio possessionis;

- peraltro già nella querela presentata si fa riferimento al gennaio 2001 come epoca in cui sarebbero stati commessi gli indicati reati ex artt.627 e 646 c.p. sicchè in ogni caso la querela proposta deve considerarsi tardiva;

- richiedendo l'archiviazione, evidentemente non si ritiene di procedere al richiesto sequestro.
Visti gli artt.408 ss. c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.

CHIEDE

che la S.V. voglia disporre l'archiviazione del presente procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Manda alla segreteria per la notificazione del presente atto alla persona offesa, nato a, il, domiciliato ex art.33 disp. att. c.p.p., presso il difensore di fiducia, Avv., con avviso che la persona offesa potrà entro 10 giorni prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.

Bergamo, **4.8.2001.**

Il Pubblico Ministero:

Dott. Enrico Pavone

(-N.d.dir.: disamina della sentenza di archiviazione per assenza di reati:

1) "NON HA ALCUNA RILEVANZA PENALE, AL PIÙ È UN ILLECITO CIVILISTICO".

Vedremo nelle prossime puntate come è andata con la causa civile.

Voi lettori come prevedete che sia finita?

CERTAMENTE CON UNA NON CONDANNA DEL TRUFFATORE, MA DEL TRUFFATO, A CUI NON VIENE DATO IL SUO AVERE.

2) "... CHE L'INDAGATO ABBA CONCESSO DEI LABORATORI ALLA NUOVA SOCIETÀ A CUI LO STESSO FA CAPO, PUÒ ESSERE CONSIDERATA UNA VIOLAZIONE STATUTARIA, NON ESSENDOSI VERIFICATO ALCUN INTERVENTO DI POSSESSO".

E chi la deve tutelare ed eventualmente sanzionare e condannare: la violazione statutaria?

Conclusione presa senza aver fatto verificare se tale contratto esista.

Voi lettori pensate che ci sia?

OVVIAMENTE, NO!

Intanto da circa 2 anni "l'innocente disonesto", che ha compiuto la truffa ritenuta legale, utilizza sia tutti i macchinari della vecchia società sia l'immobile (di cui non si è neppure tenuto conto) in comproprietà al 50% col fratello, e senza corrispondergli nulla;

3) "LA QUERELA PRESENTATA FA RIFERIMENTO AL GENNAIO 2001 SICCHÉ IN OGNI CASO DEVE CONSIDERARSI TARDIVA".

Ma se la, forse, presunta concessione è stata dichiarata come effettuata il **20.07.01**, mentre la querela è datata **31.07.01**, entro i 60 gg. previsti; si è verificata una svista o si è letto malamente l'istanza di reato? Perché tale solerte (4gg.) negativa sentenza?

Voi lettori cosa ritenete che sia avvenuto?

N.D.R: LE IPOTESI SONO DUE, LA PRIMA CHE IL GIUDICE SIA UN INCAPACE, LA SECONDA, PEGGIO.

E QUESTA GENTE È ABILITATA A GIUDICARE, E INOLTRE, DA COSTITUZIONE, È INAMOVIBILE E IMPUNIBILE, E AVANZA DI CARRIERA SOLO PER MERITI DI ANZIANITÀ, O "POLITICI".

4) "RICHIEDENDO L'ARCHIVIAZIONE, EVIDENTEMENTE NON SI PROCEDE COL SEQUESTRO".

Se le parti fossero state sentite non sarebbe avvenuto il rigetto dei reati e il blocco dei beni, e il "furbo" avrebbe sottoscritto i patti già concordati; oppure il giudizio sarebbe stato lo stesso, permettendo l'inizio del magna, magna?

Che dite, voi lettori?

Perché mai avrebbero tolto il potere d'intervento ai Carabinieri?

Se non per legalizzare le truffe e per il dedicarsi alla crapula?

Difatti, se si confermassero al primo round i reati e quindi si osservasse l'obbligatorietà del procedere per quelli penali, molti casi si sgonfierebbero subito; detto dubbio è attestato pure dal fatto che il Legale della parte lesa non abbia fatto ricorso, senza neppure comunicare il risultato, dicendo che il procedimento era sospeso; di più, il querelante, recatosi varie volte in Tribunale, ebbe risposte strane; solo 1 anno dopo, su richiesta scritta in bollo, seppe che non esisteva nessuna sua causa penale in corso (Sic!).

